

ALLEGATO

L'allegato V e l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sono così modificati:

1) nell'allegato V, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI RILEVAZIONE DELLE TOSSINE PSP

- A. Il tenore di tossine PSP (*paralytic shellfish poison*) dei molluschi bivalvi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) è determinato utilizzando il metodo descritto nella norma EN 14526 (*), o qualsiasi altro metodo convalidato e riconosciuto a livello internazionale che non comporti l'utilizzo di animali vivi.
- B. I metodi di cui sopra determinano almeno i composti seguenti:
- tossine carbammate STX, neoSTX, goniatossine 1 e 4 (isomeri GTX1 e GTX4 determinati insieme) e goniatossine 2 e 3 (isomeri GTX2 e GTX3 determinati insieme);
 - N-solfo-carbamoil tossine B1, goniatossina-6 B2, N-solfo-carbamoil-goniatossine 1 e 2 (isomeri C1 e C2 determinati insieme), N-solfo-carbamoil-goniatossine 3 e 4 (isomeri C3 e C4 determinati insieme);
 - decarbamoil-tossine dcSTX, dcNeoSTX, decarbamoil-goniatossine 2 e 3 (isomeri determinati insieme).
- B.1. Qualora siano scoperti nuovi analoghi delle tossine di cui sopra per i quali è stato stabilito un fattore di tossicità equivalente (TEF), tali analoghi sono inclusi nell'analisi.
- B.2. La tossicità totale sarà espressa in µg STX 2-HCL equivalenti/Kg e calcolata mediante i TEF come raccomandato nel parere più recente dell'EFSA o nella più recente relazione FAO-OMS, su proposta del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine e della sua rete nazionale di laboratori di riferimento e previa accettazione da parte della Commissione europea. I TEF utilizzati saranno pubblicati nel sito web del laboratorio europeo di riferimento per le biotossine marine (**);
- C. In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è quello descritto nella norma EN 14526 di cui alla parte A.

(*) Determinazione delle tossine del gruppo delle saxitossine nei molluschi —metodo HPLC mediante derivatizzazione precolonna con ossidazione di perossido o periodato.

(**) <http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html>;

2) al capitolo III, parte A, la lettera b) è soppressa.

3) Nell'allegato VI, alla fine della parte D del capitolo I, è aggiunto un nuovo paragrafo:

«Per i prodotti della pesca selvaggi sono stabilite modalità di monitoraggio al fine di controllare la conformità alla normativa dell'UE in materia di contaminanti, conformemente al regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.».

21CE2581

